

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI - DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2014, n. 19.

Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione valorizza le discipline bionaturali, favorendo il coordinamento tra gli operatori e promuovendo la qualificazione dell'offerta dei relativi servizi.

Art. 2
(Discipline bionaturali)

1. Ai fini della presente legge per discipline bionaturali si intendono le attività e le pratiche individuate dalla Giunta regionale, con proprio atto, che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità di vita. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo con metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

Art. 3
(Elenco dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali)

1. È istituito, presso la struttura competente della Giunta regionale, l'elenco regionale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali, organizzato per aree omogenee di disciplina.

2. Nell'elenco sono iscritti i soggetti in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi individuati dalla Giunta regionale, con proprio atto, su proposta del Comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali previsto dall'articolo 6.

3. In sede di prima applicazione e fino all'individuazione degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi previsti dal comma 2, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco i soggetti che da almeno cinque anni offrono formazione nelle discipline bionaturali.

Art. 4
(Reti del benessere)

1. La Regione promuove la costituzione di reti del benessere tra gli operatori in discipline bionaturali attraverso la costituzione di associazioni professionali ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

2. Le reti del benessere adottano regole comportamentali e protocolli di garanzia delle prestazioni allo scopo di garantire la qualità delle attività esercitate, anche attraverso l'adozione di un marchio di qualità.

Art. 5
(Elenco regionale ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, presso la struttura competente della Giunta regionale, è istituito l'elenco regionale ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali.

2. Gli operatori in discipline bionaturali che intendono iscriversi all'elenco regionale di cui al comma 1, presentano apposita richiesta alla struttura regionale competente, anche per il tramite delle proprie associazioni professionali di cui all'articolo 4.

3. L'iscrizione all'elenco consente alla struttura regionale competente la verifica del possesso dei requisiti dichiarati per l'iscrizione.

4. La Giunta regionale con proprio atto, sentito il Comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali di cui all'articolo 6, definisce le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco.

Art. 6

(Comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali)

1. Presso la Giunta regionale è istituito il Comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali. Il Comitato tecnico dura in carica quattro anni ed è composto:

- a) dall'assessore regionale competente o suo delegato, che lo presiede;
- b) dai rappresentanti delle reti del benessere previste dall'articolo 4, comma 1, che lo richiedano;
- c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di welfare o suo delegato;
- d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale o suo delegato;
- e) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 17 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti - Abrogazione della L.R. 10 luglio 1987, n. 34);
- f) da rappresentanti degli enti di formazione per operatori in discipline bionaturali nazionali e locali che offrono formazione in Discipline bionaturali da almeno due anni, che lo richiedano.

2. Il Comitato tecnico può essere integrato, su determinazione dello stesso o per iniziativa del suo Presidente, in relazione agli argomenti trattati, con altri dirigenti dei settori regionali competenti e con esperti nello specifico campo di riferimento rispetto all'argomento oggetto di trattazione.

3. Il Comitato tecnico svolge funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge, nonché di confronto e di proposta di nuovi interventi rientranti nelle finalità previste dall'articolo 1 e, in particolare, svolge le seguenti attività:

- a) propone alla Giunta regionale gli standard qualitativi e i requisiti organizzativi che devono caratterizzare i soggetti che domandano l'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 3;
- b) individua regole di comportamento uniformi che devono essere rispettate dai soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3;
- c) propone alla Giunta regionale e alle reti del benessere iniziative volte a valorizzare l'offerta delle prestazioni;
- d) propone iniziative d'informazione e di educazione della cittadinanza alle discipline bionaturali.

4. Le modalità di funzionamento del Comitato tecnico ed i requisiti per l'individuazione dei soggetti chiamati a designare i componenti del Comitato di cui al comma 1, lettera b) sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto. Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente presso cui è istituito il Comitato tecnico.

5. La partecipazione all'attività del Comitato tecnico è a titolo gratuito.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, il Comitato tecnico scientifico è nominato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 7

(Informazioni sull'attuazione della legge)

1. Ogni due anni la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare permanente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 7 novembre 2014

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

- di iniziativa del consigliere Dottorini, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 18 marzo 2014, atto consiliare n. 1497 (IX Legislatura);
- assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali", in data 19 marzo 2014;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- licenziato dalla III Commissione consiliare permanente il 6 ottobre 2014, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Buconi (Atto n. 1497/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 28 ottobre 2014, deliberazione n. 363.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale (Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 4, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" (pubblicata nella G.U. 26 gennaio 2013, n. 22):

«Art. 2

Associazioni professionali

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge.».

Nota all'art. 6, comma 1, lett. e):

- Il testo dell'art. 5, comma 1, lett. g) della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 17, recante "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti - Abrogazione della L.R. 10 luglio 1987, n. 34" (pubblicata nel B.U.R. 8 ottobre 2014, n. 47), è il seguente:

«Art. 5

Funzioni della Consulta.

1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

Omissis.

g) designa i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali, nel rispetto dei principi di pluralismo e rappresentatività delle associazioni, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 9;

Omissis.».